

### *Sentenza n. 467 del 2005 (Sanità pubblica)*

Per la Corte costituzionale sono infondate le censure di incostituzionalità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli articoli 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari – Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione osservatorio regionale),

La legge regionale riconosce l'assistenza sanitaria mediante l'erogazione di prodotti dietetici nelle sole ipotesi di stati morbosi specificati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, escludendo dall'erogazione dei suddetti prodotti dietetici i sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.

Al riguardo, l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Questi sono stati individuati con successivi provvedimenti (decreto del Ministro della sanità, 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza") e fra tali livelli, oltre quelli indicati dalla legge regionale, risulta compresa anche l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.

Secondo la difesa erariale, l'articolo 1 della legge impugnata, non ricomprendendo questa ipotesi fra gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria attraverso l'erogazione di prodotti dietetici, avrebbe disciplinato in senso riduttivo rispetto alla normativa statale un livello essenziale di assistenza sanitaria (erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età) con conseguente violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, Cost. E' stata asserita, altresì, la violazione, da parte della disposizione regionale denunciata, anche del terzo comma dell'articolo 117 Cost., perché in contrasto, in materia di tutela della salute, nella quale le Regioni dispongono di potestà legislativa concorrente, con i principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato ed in particolare, appunto, con i livelli essenziali di assistenza.

La Consulta respinge la censura ritenendo che il diritto all'erogazione dei prodotti necessari all'alimentazione dei figli di madri sieropositive per HIV non risulta negato dalla legge regionale impugnata, riguardante esclusivamente i prodotti dietetici destinati a soggetti malati, la cui erogazione presenta aspetti e modalità necessariamente differenti. Invero, secondo la Corte, l'obiettivo del legislatore regionale è quello di assicurare idonea tutela ai soggetti portatori di specifiche patologie ai quali si deve garantire l'erogazione di particolari prodotti dietetici, adeguati ai loro stati morbosi, e la somministrazione di pasti differenziati nelle mense collettive pubbliche e private (articolo 4 della legge campana, anch'esso impugnato). I giudici ricostruiscono il complesso quadro normativo statale in cui si colloca la disciplina regionale censurata, a partire dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), che all'articolo 1, comma 2, prevede che i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono rispondere alle esigenze nutrizionali delle seguenti categorie di persone: *a*) quelle il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; *b*) quelle che si trovano in condizioni fisiologiche particolari, per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; *c*) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute. Il comma 3 precisa inoltre che i soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di regime". Di conseguenza, il d.p.c.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) include la «fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari» (Allegato 1) tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nella categoria dell'assistenza integrativa (punto 2, lett. D, della parte 1A). Il d.m. sanità 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare) delimita l'ambito di applicazione dell'assistenza sanitaria integrativa ai soggetti affetti da determinate patologie tassativamente previste. Con distinta disposizione, il medesimo atto normativo include nei livelli essenziali di assistenza l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. Dal quadro delineato emerge che il legislatore nazionale ha incluso nello stesso contesto normativo sia l'erogazione gratuita di particolari prodotti dietetici a specifiche categorie di portatori di stati morbosi tassativamente individuati, sia l'erogazione gratuita di sostituti del latte materno per i figli di madri sieropositive per HIV, allo scopo di garantire il consumo gratuito di particolari sostanze alimentari a specifiche categorie di soggetti, in

relazione ad esigenze di salute ritenute meritevoli di tutela. Ma per i giudici emerge anche una precisa differenziazione quanto alle finalità specifiche delle tutele in relazione alla diversa qualità dei soggetti destinatari delle erogazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dovendo distinguere una finalità di assistenza sanitaria curativa, indirizzata a soggetti che risultino già affetti da malattie che richiedono un'alimentazione particolare, da una finalità di prevenzione, concernente soggetti sani - i lattanti figli di madri sieropositive per HIV - che occorre preservare dal pericolo di contagio veicolato dal latte materno. La diversità di fini di tutela e di soggetti beneficiari si riflette inevitabilmente sulle modalità di erogazione e sui contesti istituzionali e organizzativi nei quali questa viene effettuata. *Poste queste diversità - afferma la Corte - viene in evidenza come una legge regionale destinata a disciplinare le modalità di tutela dei soggetti affetti dalle malattie particolari (...) non possa che partire dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione data dalla legislazione statale sugli stati morbosi da ammettere come presupposti della tutela stessa, anche per orientare tutto il sistema delle mense collettive, pubbliche e private, facendo carico al Sistema sanitario nazionale dei costi delle sostanze da utilizzare per la somministrazione di pasti differenziati. L'introduzione in questo contesto normativo di prodotti alimentari destinati ai lattanti, così come prospettata dal ricorrente, si sarebbe collocata fuori dal dichiarato ambito operativo della legge regionale, limitato alla tutela dei soggetti portatori delle patologie già individuate dalla normativa statale, richiamati integralmente al solo scopo di individuare i fruitori della ristorazione differenziata.* (Considerato in diritto n. 3.3)

Ne consegue che la mancata previsione da parte della legge regionale dell'erogazione dei sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV non ha effetto preclusivo di tale forma di assistenza integrativa, dal momento che questa rimane comunque garantita dalla normativa statale in cui è stabilito pure che l'esistenza del presupposto della prestazione – la condizione di figlio di madre sieropositiva per HIV – venga accertata e certificata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato (art. 2, comma 2, del d.m. 8 giugno 2001), mentre l'accertamento e la certificazione delle patologie che danno diritto alla erogazione di prodotti dietetici è attribuito a “centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni” (art. 2, comma 1).